

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA  
(Provincia di Arezzo)  
**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE**

**TITOLO I  
DISCIPLINA GENERALE**

**Art. 1  
(Disciplina)**

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, dalla L. 15.1.1992 n. 21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"; dalla legge Regione Toscana 6.9.1993 n. 67, "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio"; dalle Direttive Regionali di cui al delibera Consiglio Regionale della Toscana del 1 marzo 1995 n. 131, dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

**Art. 2  
(Definizione del servizio)**

1. Il servizio di noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21.

3. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale.

4. I veicoli adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea devono, prima dell'inizio dell'attività, essere sottoposti a visita di collaudo presso l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e T.C..

**Art. 3  
(Autorizzazione di esercizio)**

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio da parte del Comune di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. L'autorizzazione comunale deve essere tenuta a bordo del veicolo allo scopo di certificarne l'impiego in servizio N.C.C..

3. La autorizzazione comunale consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

5. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

**Art. 4  
(Forme giuridiche di esercizio dei servizi)**

1. I titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio n.c.c. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche previste dall'art. 7 L. 21/92.

2. In caso di conferimento della autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 , della L. 21/92, fermo restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:

a) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo.

b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione.

c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 21/92.

d) copia autentica del libro dei soci recante la data di ingresso dell'interessato nell'organismo collettivo.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 gg. apposito nulla osta operativo fino a quando il titolare intenda esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento come previsto dall'art. 7 commi 1 e 2, L. 21/92.

4. Nella autorizzazione intestata al titolare sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

## **Art. 5 (Requisiti soggettivi)**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) residenza in un Comune della Provincia di Arezzo;

c) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;

d) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria , Agricoltura e Artigianato ai sensi degli artt. 3 e seg. della L.R. 6.9.1993 n. 67;

e) assenza degli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 6.

f) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

g) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio;

2. E' fatto obbligo della disponibilità nel territorio comunale di una rimessa.

3. Il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

## **Art. 6 (Impedimenti soggettivi)**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della autorizzazione:

a) l' essere incorso in condanne definitive per reati che importino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l' aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione per un tempo complessivamente superiore a 2 anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- c) l'essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
- d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze od autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;

### **Art. 7 (Numero e tipologia di veicoli)**

1. Il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è determinato dal Consiglio Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- c) presenza di attività turistiche;
- d) presenza di attività produttive: industria, commercio e artigianato,
- e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi di n.c.c.,
- f) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea,
- g) livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

2. Il numero e la tipologia dei veicoli per il servizio di n.c.c. possono essere rideterminati dal Consiglio Comunale, a seguito di mutate esigenze dei servizi medesimi, sentito il parere della Commissione Comunale consultiva di cui all'art. 9 o su proposta della stessa.

### **Art. 8 (Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea)**

1. La Giunta Comunale può autorizzare veicoli immatricolati in servizi di n.c.c. all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di autorizzazione n.c.c., (o organismi associativi dei medesimi), ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

2. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

### **Art. 9 (Commissione consultiva)**

1. Per l'esame delle problematiche di carattere generale e per l'espressione di pareri relativi all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita Commissione Consultiva così composta:

- a) dal Sindaco o Assessore competente per materia che ne assume la Presidenza;
- b) dal Responsabile dell' Ufficio Competente per materia;
- c) dal Responsabile o altro addetto alla Polizia Municipale;
- d) da due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione, designati dalle medesime;
- e) da un membro delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente designato dal Responsabile dell' Ufficio competente per materia;

2. La Commissione Consultiva dura in carica quattro anni a decorrere dalla sua costituzione.

### **Art. 10** **(Compiti e funzionamento della Commissione)**

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;

b) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

c) può segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 L.R. 6.9.1993 n. 67;

d) esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulle seguenti materie: formazione e variazione degli organici dei servizi, formazione e variazione di norme regolamentari, determinazione delle tariffe, adozione di provvedimenti di revoca, decadenza o sospensione di autorizzazioni.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro 30 giorni dalla richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.

4. La commissione può essere convocata su motivata richiesta da parte di almeno due componenti la medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

5. La commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale il quale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

## **TITOLO II** **RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 11** **(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento al momento della pubblicazione del bando.

2. Il concorso pubblico è bandito entro 3 mesi da quando si rendano disponibili una o più autorizzazioni n.c.c, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

### **Art. 12** **(Contenuto del bando di concorso)**

1. Il bando di concorso deve prevedere:

1) Il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

2) I requisiti richiesti per l'assegnazione delle autorizzazioni;

3) l' indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

- 4) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda ed i documenti da allegare alla stessa;
- 5) i criteri di valutazione dei titoli;

### **Art. 13** **(Presentazione della domanda)**

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, con firma autenticata a norma della legge n. 15/68. La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della L. n. 15/68, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti o qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 legge 15/68, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della autorizzazione.

### **Art. 14** **(Commissione di concorso)**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art 11 del presente regolamento, la Giunta comunale nomina un'apposita commissione di concorso composta dal Responsabile dell'ufficio comunale competente, ~~e~~ da due esperti e da uno o due rappresentanti di categoria. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

2. La commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi.

3. La commissione, redige la graduatoria tenendo altresì conto dei titoli preferenziali, e la trasmette alla Giunta comunale per l'approvazione.

4. La graduatoria è valida 2 anni dalla data di approvazione.

5. I posti di organico che si rendano vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

### **Art. 15** **(Titoli di preferenza)**

1. A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

- a) l'aver esercitato servizio di trasporto persone in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza o autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo; a parità di tempo prevale chi ha esercitato l'attività per un periodo maggiore;
- b) la residenza nel Comune di Chiusi della Verna;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti.
- d) diploma di scuola media superiore;

### **Art. 16** **(Rilascio delle autorizzazioni)**

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di ~~60~~30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento (eccetto quanto previsto dal comma 1 lettera f). La documentazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. f) dovrà essere prodotta entro ~~90~~120 gg. dal rilascio dell' autorizzazione fatti salvi ritardi dovuti all'Ente competente al rilascio.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, qualora riscontrata regolare.

**Art. 17**  
**(validità delle autorizzazioni)**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare dell' autorizzazione deve presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Il titolare dell' autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

**Art. 18**  
**(Inizio del servizio)**

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisto della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. Tale termine può essere prorogato una sola volta di altri 6 mesi in presenza di richiesta motivata e documentata da parte dell'interessato.

**TITOLO III**  
**TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

**Art. 19**  
**(Rinuncia all' autorizzazione)**

1. Il titolare o l' erede che intenda rinunciare all' esercizio dell' autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l' originale del titolo autorizzatorio, al competente ufficio comunale.

**Art. 20**  
**(Trasferimento per atto tra vivi)**

1. Le autorizzazioni possono essere trasferite a terzi in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. L'atto da cui risulti la cessione della autorizzazione è soggetto a registrazione e deve essere presentato, entro 30 giorni dalla registrazione stessa, all'ufficio comunale competente.

2. Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità della autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) l'aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla citata richiesta di riconsegna.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il cedente non può diventare titolare di altra autorizzazione mediante pubblico concorso o trasferimento.

**Art. 21**  
**(Trasferimento per causa di morte del titolare)**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'art. 9 della legge 21/92.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione (ove sussista l'obbligo della sua presentazione). La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.
- b) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
- c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21/92.

3. Il subentro di cui al comma 2, lett. a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21° anno di età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 60giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

#### **Art. 22**

#### **(Idoneità del soggetto designato per il trasferimento)**

1. Il Comune ha la facoltà di verificare l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento dell'autorizzazione.

### **TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 23**

#### **(Sostituzione alla guida)**

1. I titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare dell' autorizzazione n.c.c. possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230.

4. Il titolare dell' autorizzazione n.c.c. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli alla L.R. 67/93 Art. 3. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

1. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata anche qualora il titolare si avvalga di dipendenti o loro sostituti.

#### **Art. 24**

#### **(Collaboratori familiari)**

1. I titolari di autorizzazione n.c.c. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.



2. A tal fine i titolari dovranno produrre all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10 comma 4 L. 21/92;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 e l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Entro 60 giorni dalla richiesta il titolare della autorizzazione è tenuto a presentare certificazione ANAPAC rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestante l'avvenuta iscrizione del collaboratore agli istituti previdenziali e assistenziali, ove sussistano i requisiti della prevalenza e continuità dell'attività svolta dal coadiutore.

4. L'ufficio comunale competente verificata la documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti, rilascia apposito nulla osta.

5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della L. 15/68, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

6. La mancata conformità dell'attività all'art. 230 bis c.c. nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti prescritti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

7. Il titolare dell'autorizzazione n.c.c. deve comunicare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli alla L.R. 67/93 Art. 3. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

#### **Art. 25**

#### **(Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio n.c.c.)**

1. I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "noleggjo", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Chiusi della Verna ed il numero dell'autorizzazione.

#### **Art. 26**

#### **(Contachilometri)**

1. I veicoli adibiti al servizio din.c.c. devono essere dotati di contachilometri, generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

#### **Art. 27**

#### **(Trasporto dei soggetti portatori di handicap)**

1. I veicoli adibiti a servizio n.c.c. devono essere attrezzati in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc).

2. Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

#### **Art. 28**

#### **(Dispositivi atti a ridurre carichi inquinanti)**

1. I veicoli destinati al servizio n.c.c. di nuova immatricolazione devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15.12.1992, n. 572.

**Art. 29**  
**(Avaria del veicolo)**

1. Qualora per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

**Art.30**  
**(Stazionamento per l'esercizio del servizio n.c.c.)**

1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene di norma all'interno delle rispettive rimesse.

2. La Giunta Comunale può individuare, con proprio atto, le aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite al servizio di n.c.c., le quali saranno delimitate da apposite strisce di colore giallo ai sensi dell' art. 149 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.

3. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

**Art. 31**  
**(Assenze dal servizio)**

1. Ogni titolare di autorizzazione n.c.c. ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

2. Ove il periodo di ferie sia superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

**Art. 32**  
**(Tariffe)**

1. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della commissione consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.

**Art. 33**  
**Acquisizione della corsa e informazione all' utenza**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell' art. 11, comma5, della Legge 15/01/1992, n. 21.

2. Il Comune provvederà ad esporre le carte comunali con l' indicazione dei luoghi adibiti allo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dal competente Ufficio, nonchè l' elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi, per segnalare eventuali disservizi è quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 34**

## (Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti di servizi n.c.c. hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni di cui all' art. 25, il numero dell' autorizzazione, il numero telefonico e l'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, copia della delibera della Giunta Comunale sulla determinazione delle tariffe massime e minime;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente salvo se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
- o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
- p) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa.

2. Nell'espletamento del servizio di n.c.c. è altresì vietato:

- a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) fumare o mangiare durante la corsa;
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- g) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- h) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) portare animali propri a bordo del veicolo;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- n) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

3. E' consentito ai titolari di autorizzazione n.c.c. di rifiutare il servizio in favore di:

- a) soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- c) soggetti in precario stato igienico;
- d) soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.

4. In tutti i casi di cui al precedente comma deve essere data tempestiva informazione alla Polizia Municipale.

**Art. 35**  
**Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

**Art. 36**  
**(Veicoli di scorta)**

In caso di fermo tecnico del veicolo il Comune può autorizzare la sostituzione, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il servizio pubblico.

Tali autovetture di scorta saranno abbinate ad autorizzazione non cedibile a terzi.

L'utilizzo delle autovetture di scorta è consentito a condizione che:

- a) a bordo del veicolo di scorta sia conservata l'autorizzazione originale del veicolo sostituito.
- b) che sia condotto dal titolare, o da suo sostituto nei casi previsti dalla legge, della autorizzazione relativa al veicolo sostituito.

## **TITOLO V ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 37 (Vigilanza)**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio n.c.c. compete al Comune. Gli uffici comunali si avvalgono, per l'attività di vigilanza, della Polizia Municipale.

### **Art. 38 (Sanzioni)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

### **Art. 39 (Sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, e della legge 24/11/1981, n. 689, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 23 , 24 e 27 è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
- b) l'inosservanza degli altri obblighi di cui al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
- c) chiunque esercita l' attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l' iscrizione a ruolo prevista dall' art. 3 della Legge Regionale 06/09/1993, n. 67 e dalla legge 15/01/1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
- d) chiunque esercita l' attività di noleggio con conducente senz aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

2. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore, da un dipendente dell'impresa di noleggio, è obbligato in solido al pagamento della sanzione il titolare dell'autorizzazione.

### **Art. 40 Sospensione dell' autorizzazione**

1. L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:

- a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l' incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dagli artt. 23, e 24 del presente Regolamento.
- c) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previsto dall' art. 27 del presente Regolamento;
- d) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
- e) incorra, per la terza volta nell' arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 39, comma 1, lettera b);
- f) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

2. Al titolare dell' autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far

pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. Il Sindaco, acquisito il parere della Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento, per l' espressione del quale dovrà tenere conto di quanto disposto dal precedente comma, dispone sul periodo di sospensione dell' autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell' eventuale recidiva.

#### **Art. 41 (Revoca della' Autorizzazione)**

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto (sia persona fisica che giuridica) di autorizzazione per l' esercizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 4, del presente Regolamento.
- b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) quando il titolare voli le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento;
- d) per motivi di pubblico interesse

2. Al titolare dell' autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. La revoca viene comunicata all' Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 42 (Decadenza dell' autorizzazione)**

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell' autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quanto il titolare venga a perdere il requisito dell' iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all' art. 3 della Legge Regionale 06/09/1993, n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell' attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
- b) quando il titolare incorra, nell' arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell' arco di un anno;
- d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall' art. 18, per inadempimento agli obblighi di iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 L. n. 443/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile);

2. Per quanto concerne la decadenza, vale quanto stabilito nei commi 2 e 3 del precedente art. 41,

#### **Art. 43 (Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione)**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all' assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione.

**Art. 44**  
**(Norme transitorie)**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in ordine al rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i fini di cui all' art. 12, il termine per l' indizione del pubblico concorso è di sessanta giorni dalla data di esecutività del Regolamento stesso.

2. Coloro che sono titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell' entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l' attività senza ulteriori adempimenti, a condizione che abbiano ottenuto l' iscrizione nel ruolo di cui all' art. 3 della Legge Regionale 08/09/1993, n. 67.

3. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all' Amministrazione Provinciale di Arezzo.

4. Dell' approvazione del Regolamento è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**Art. 46**  
**(Abrogazione di precedenti disposizioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.

.....  
~~Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 26-2-2000~~